



Ministero della Salute

"EX" DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
"EX" DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL
FARMACO VETERINARIO
Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi; profilassi plantificata e zoonosi,
anagrafi degli animali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif:
Allegati:

OGGETTO:
MACELLAZIONE DEGLI EQUIDI:
REGISTRAZIONE INFORMAZIONI IN BDN

Regione Lombardia
SANITA'
Arriva 22/08/2011 10:38

H1.2011.0025120 22/08/2011 11:05

Giunta

Ministero della Salute

DGSA

0014896-P-18/08/2011

I.4.c.c./2011/8



88386492

ASS.LCA
Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)
Fax 02/57510607

ASSOCARNI
Piazza di Spagna, 35
00187 ROMA
Fax 06/69925101

UNICEB
Viale dei Campioni, 13
00144 ROMA
Fax 06/5921478

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI

E, p.c.

Al CSN
c/o IZS Abruzzo e Molise
TERAMO
Fax 0861/332310

Al Ministero per le politiche agricole
alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualità
Direzione Generale della competitività
per lo sviluppo rurale
Ufficio COSVIR 10 - produzioni
animali
Fax 06/46655132

UNIRE - Unione Nazionale Incremento
Razze Equine
Via Cristoforo Colombo 283/A
ROMA
Fax 06/46655132

AIA - Associazione Italiana Allevatori
Via G. Tomassetti, 9
00161 - ROMA
Fax 06/44249286

Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Alessandro Pastora - 06.59946899
email: a.pastora@sanita.it

Come noto, il Regolamento (CE) n. 504/2008 recante "attuazione delle Direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi" stabilisce, all'articolo 19, una serie di misure inerenti la morte o macellazione di un equide (recupero ed inattivazione transponder, invalidazione del documento di identificazione, distruzione del documento di identificazione invalidato).

Inoltre, il comma c) dello stesso articolo prevede che all'Organismo emittente il documento di identificazione debba essere trasmesso, direttamente o tramite un punto di contatto, un attestato contenente un riferimento al numero unico di identificazione a vita dell'animale e indicante che l'equide è stato macellato, abbattuto, o è morto, nonché la data della morte dell'animale.

In riferimento agli equidi introdotti sul territorio nazionale per essere destinati alla macellazione, e provenienti dai diversi Paesi membri, la scrivente Direzione Generale, d'intesa con il Centro Servizi Nazionale, ha recentemente provveduto ad estrarre dalla BDN i dati relativi agli equidi macellati negli anni 2009-2010 e 2011 al fine di dare riscontro alle sollecitazioni di alcuni Paesi riguardo l'adempimento di quanto previsto dal comma del Regolamento citato, impegnandosi al contempo alla predisposizione di una procedura standardizzata che consenta l'inoltro delle informazioni richieste con cadenza regolare.

Al riguardo occorre evidenziare che tali informazioni sono state ritenute incomplete da parte delle Autorità Competenti di alcuni Paesi Membri che lamentano differenze numeriche anche importanti tra gli animali che risultano inviati in Italia per macellazione e quelli effettivamente riscontrabili negli elenchi che la scrivente Direzione Generale ha inviato.

Al fine quindi di risolvere, con urgenza, tale problematica, ed ottemperare a quanto prescritto dal Regolamento comunitario citato in premessa, è indispensabile che i titolari degli impianti di macellazione effettuino una verifica di quanto registrato in BDN per gli anni 2009-2010 e 2011, provvedendo a regolarizzare la registrazione di dati relativi ad equidi macellati eventualmente non ancora registrati.

Si sottolinea, a tale riguardo, che la scrivente Direzione Generale dovrà chiarire le discrepanze lamentate dai Paesi membri, per cui si raccomanda a tutti gli Enti in indirizzo di porre in essere tutte le attività ritenute opportune per regolarizzare la registrazione in BDN delle informazioni richieste e sanare la situazione relativa alle tre annualità trascorse dall'entrata in vigore del regolamento comunitario.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2012, sarà obbligatorio registrare in BDN, per tutti gli equidi macellati, almeno i seguenti dati:

- numero unico di identificazione a vita
- numero del microchip
- numero del documento di identificazione (passaporto)
- Paese membro che ha emesso il documento di identificazione
- data di macellazione

Il Centro Servizi Nazionale, che legge per conoscenza, apporterà le dovute modifiche all'applicativo in BDN, rendendo obbligatoria la registrazione delle informazioni già menzionate.

Quanto suddetto trova giustificazione, tra l'altro, nella diversità di informazioni che attualmente vengono registrate in BDN per gli equidi macellati, condizione che spesso determina errori/incongruenze o incompletezza dei dati registrati non solo per gli equidi introdotti, ma anche per quelli nazionali.

Si coglie l'occasione per rammentare, infine, che l'omessa registrazione in BDN delle informazioni relative agli equidi macellati costituisce una violazione perseguibile ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 29 *"Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 72 del 29/03/2011.

Ringraziando per la cortese attenzione, si raccomanda la massima diffusione della presente nota e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Gactana Ferri

Gactana Ferri